

# **Un cordiale benvenuto**

**all'incontro informativo della CPN per il ramo  
svizzero elettrico**

**29.10.2025**

## **CPN per il ramo elettrico | Entrata in vigore del CCL 2026-2029 / Conferimento dell'obbligatorietà generale**

- **Entrata in vigore del CCL 2026-2029 con effetto dal 01.01.2026**
- **DFO presumibilmente dal 1° gennaio 2026 (procedura di conferimento in corso) - richiesta inoltrata alla Seco**

## **CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo**

# **Le modifiche e precisazioni più importanti del CCL 2026**

## **CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti**

**Campo di applicazione personale**

**Attività di controllo e organi paritetici**

**Costi di applicazione**

**Contributi alla formazione e al perfezionamento**

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### 3.4.2 Lavoratori parzialmente sottoposti

Per gli apprendisti ai sensi dell'OFPr [ai sensi dell'Ordinanza della SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione) del 27 aprile 2015 sulla formazione professionale di base, i quali svolgono un tirocinio con attestato federale di capacità (AFC)], con effetto dall'1.1.2020 trovano applicazione i seguenti articoli del CCL in materia di orario di lavoro (art. 20), giorni festivi (art. 30), indennità per giorni festivi (art. 31), indennità per assenze (art. 32), rimborso spese (art. 33) e corresponsione del salario (art. 35), 13a mensilità e conteggio (art. 18).

Gli apprendisti non versano alcun contributo alle spese di applicazione, di formazione e di perfezionamento.

Per quanto concerne gli apprendisti, le parti contraenti verificheranno l'eventuale introduzione di salari minimi nel corso della durata di validità del presente CCL.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### 3.4.2 Lavoratori parzialmente sottoposti

Per gli apprendisti ai sensi dell'OFPr [ai sensi dell'Ordinanza della SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione) del 27 aprile 2015 sulla formazione professionale di base, i quali svolgono un tirocinio con attestato federale di capacità (AFC)], ~~con effetto dall'1.1.2020~~ trovano applicazione i seguenti articoli del CCL in materia di orario di lavoro (art. 20 CCL), ~~vacanze (art. 29 CCL)~~, giorni festivi (art. 30 CCL), indennità per giorni festivi (art. 31 CCL), indennità per assenze (art. 32 CCL), rimborso spese (art. 33 CCL) e corresponsione del salario (art. 35), 13a mensilità e conteggio (art. 18 CCL).

Gli apprendisti non versano alcun contributo alle spese di applicazione, di formazione e di perfezionamento.

~~Per quanto concerne gli apprendisti, le parti contraenti verificheranno l'eventuale introduzione di salari minimi nel corso della durata di validità del presente CCL.~~

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL 2020 – 2023

#### Art. 6 Disposizioni complementari

Qualora disposizioni legali o giuridicamente valide a livello regionale o cantonale integrino il presente CCL, devono essere accluse al CCL stesso in un documento riconosciuto dalla CPN e dalla CP.

Nell'arco di un periodo transitorio di due anni, le parti contraenti verificano quali disposizioni integrative possono essere abrogate oppure recepite nel CCL. Durante tale periodo transitorio non è consentita l'introduzione di nuove disposizioni integrative.

### CCL 2026 – 2029

#### Art. 6 Disposizioni complementari

~~Qualora disposizioni legali o giuridicamente valide a livello regionale o cantonale integrino il presente CCL, devono essere accluse al CCL stesso in un documento riconosciuto dalla CPN e dalla CP.~~

Non sono ammesse nuove disposizioni integrative a livello regionale. Nel corso della durata di validità del CCL le parti contraenti esaminano le disposizioni integrative esistenti.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 10.2.1

(...) i costi di controllo, le spese procedurali e una pena convenzionale.

La pena convenzionale deve essere quantificata (...)

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 10.2.1

(...) i costi di controllo, le spese procedurali e una pena convenzionale.

Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza per iscritto dall'organo di controllo incaricato ai sensi dell'art. 10.1.1 CCL o impedisce all'organo di controllo l'accesso all'azienda, rendendo impossibile un controllo regolare, viene punito con una pena convenzionale.

La pena convenzionale deve essere quantificata (...)

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di 11 franchi al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di 10 franchi al mese, per un totale di 21 franchi al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Qualora dalle analisi di cui all'art. 11.9 CCL dovesse emergere un fabbisogno di adeguamento, l'importo dei contributi verrà sottoposto ad adeguamento.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di 11 franchi al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di 10 franchi al mese, per un totale di 21 franchi al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.- al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.- al mese, per un totale di CHF 21.- al mese. (...)

~~Qualora dalle analisi di cui all'art. 11.9 CCL dovesse emergere un fabbisogno di adeguamento, l'importo dei contributi verrà sottoposto ad adeguamento.~~

Il contributo dei datori di lavoro è limitato a un massimo di CHF 20'000 all'anno per ogni datore di lavoro.



## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 11.6

Il contributo alle spese di applicazione e alla formazione e al perfezionamento è dovuto soltanto a partire da un periodo di un mese intero. Durante il periodo della scuola reclute non sono dovuti contributi alle spese di applicazione e al perfezionamento.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 11.6

Il contributo alle spese di applicazione e alla formazione e al perfezionamento è dovuto **anche per i mesi incompleti**. Durante il periodo della scuola reclute non sono dovuti contributi alle spese di applicazione e al perfezionamento.

## **CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti**

**Disposizioni salariali  
Indennità per il pranzo**

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 17 Salario minimo

(...)

17.2 Fino al 31.12.2020 sono valide le classi di salario minimo secondo l'allegato 5a.  
A partire dal 01.01.2021 sono valide le classi di salario minimo secondo l'allegato 5b.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 17 Salario minimo / **Adeguamento salariale**

I salari minimi annuali e i salari effettivi annuali (adeguamenti salariali) sono disciplinati come segue:

(...)

17.2 Fino al 31.12.2020 sono valide le classi di salario minimo secondo l'allegato 5a **CCL**.  
A partire dal 01.01.2021 sono valide le classi di salario minimo secondo l'allegato 5b **CCL**.  
I salari minimi in vigore dal 01.01.2026 sono riportati nell'appendice 5c CCL.

(...)

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Appendice 5c CCL DFO

(...)

**Salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL a decorrere dal 1° gennaio 2026**

I salari minimi (in CHF mensili) aumentano ogni anno come segue.

I salari orari sono calcolati in conformità all'art. 16.3 CCL.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

Categoria	2026	2027	2028	2029
<b>Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.</b>				
Dopo il conseguimento dell'esame	5'600.00	5'700.00	5'700.00	5'800.00
<b>Installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI</b>				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'500.00	4'600.00	4'600.00	4'700.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	5'000.00	5'100.00	5'100.00	5'200.00
<b>Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI</b>				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'300.00	4'400.00	4'400.00	4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	4'700.00	4'800.00	4'800.00	4'900.00
<b>Informatico degli edifici AFC/ Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI</b>				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'770.00	4'870.00	4'870.00	4'970.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	5'300.00	5'400.00	5'400.00	5'500.00

CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

Categoria	2026	2027	2028	2029
Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico				
Dopo il conseguimento dell'esame	4'300.00	4'400.00	4'400.00	4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera	4'600.00	4'700.0	4'700.00	4'800.00
Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico				
Senza esperienza	4'200.00	4'300.00	4'300.00	4'400.00
Dopo 2 anni di esperienza nel settore	4'500.00	4'600.00	4'600.00	4'700.00

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Per ulteriori informazioni si invita a consultare i promemoria della CPN

I promemoria sono disponibili alla pagina della CPN alla rubrica strumenti interpretativi:

[Strumenti interpretativi - CPN Elettrica](#)

Per quanto riguarda i salari minimi (inquadramento), si invita a consultare in particolare:

- Calcolo degli anni di esperienza professionale valido dal 1° gennaio 2026 ai sensi del CCL 2026
- Calcolo degli anni di esperienza professionale valido dal 1° gennaio 2021 ai sensi del CCL 2020

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL 2020 – 2023

#### Art. 8.8

La CPN rispettivamente le parti contraenti negoziano ogni anno in maniera esaustiva su:

- a) I salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL (appendice 5a e 5b).
- b) Gli aumenti salariali a favore dei lavoratori (appendice 5a e 5b).
- c) Inflazione annua (stato al 30.9 dell'anno in questione).

Se il rincaro annuo è inferiore all'1%, i salari vengono adeguati automaticamente e via in generale. Se il rincaro supera l'1%, per la parte che eccede tale percentuale vengono intavolate trattative.

### CCL 2026 – 2029

#### Art. 8.8

Le parti contraenti rendono noti ogni anno gli adeguamenti salariali in conformità all'appendice 5c CCL.



## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL 2026 – 2029

#### Art. 17 Salario minimo / **Adeguamento salariale**

(...)

17.6 Le parti contraenti hanno convenuto di applicare ogni anno in settembre, sulla base del rincaro del mese di settembre secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), la seguente tabella per l'adeguamento dei salari effettivi la cui entrata in vigore è fissata per l'inizio dell'anno successivo. Gli adeguamenti salariali definitivi sono stabiliti nell'appendice 5c CCL.

CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

CCL 2026 – 2029

Art. 17 Salario minimo / **Adeguamento salariale**

(...)

Rincaro	2026	2027	2028	2029
Fino all'1.499%	Adeguamento al rincaro sulla base dei salari effettivi ma almeno CHF 50.00 mensili a titolo generale	Adeguamento al rincaro sulla base dei salari effettivi ma almeno CHF 50.00 mensili a titolo generale	Adeguamento al rincaro sulla base dei salari effettivi ma almeno CHF 50.00 mensili a titolo generale	Adeguamento al rincaro sulla base dei salari effettivi ma almeno CHF 50.00 mensili a titolo generale
1.5-1.999%	CHF 60 mensili a titolo generale	CHF 60 mensili a titolo generale	CHF 60 mensili a titolo generale	CHF 60 mensili a titolo generale
	+ 0.5% a titolo individuale	+ 0.5% a titolo individuale	+ 0.5% a titolo individuale	+ 0.5% a titolo individuale
> 2%	da negoziare			

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

**CCL 2026 – 2029**

**Art. 17 Salario minimo / Adeguamento salariale**

(...)

In caso di rincaro superiore al 2% le trattative vengono condotte sulla base di quanto segue:

- a) la situazione economica generale,
- b) la situazione del mercato,
- c) la situazione del mercato del lavoro,
- d) la situazione economica del ramo professionale,
- e) l'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo,
- f) l'aumento delle spese salariali accessorie.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Appendice 5c CCL DFO

(...)

**Adeguamento dei salari effettivi a decorrere dal 1° gennaio 2026**

I salari effettivi 2026-2029 sono stabiliti ai sensi dell'art. 17.6 CCL.

I salari effettivi in vigore al 31.12.2025 di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL con entrata in servizio precedente al 01.10.2025 aumentano a titolo generale di CHF 50.00 mensili.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base di dicembre 2020 pari a 107.5 punti (stato settembre 2025) è ritenuto compensato.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 33.1 Con rientro quotidiano

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno **16 franchi al giorno** a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto se

- a. a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- b. il datore di lavoro dispone che a mezzogiorno il lavoratore rimanga al luogo di lavoro esterno;
- c. il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 min.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 33.1 Con rientro quotidiano

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno **CHF 18.– al giorno** a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto se il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta (**luogo di assunzione contrattuale o sede della ditta acquisitrice**) richiede più **di 15 minuti effettivi**.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

Consultare a questo proposito il promemoria della CPN «Diritto al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 33.1. CCL DFO»

Disciplinamento ai sensi dell'art. 33.1 della Convenzione collettiva di lavoro per il ramo svizzero elettrico 2026-2029 risp. 2020-2023 dichiarata di forza obbligatoria (CCL DFO)

**CCL DFO 2026-2029, art. 33 Rimborso spese per lavoro fuori sede**

### **33.1 Con rientro giornaliero**

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno **CHF 18.– al giorno** a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto, se il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta (**luogo di assunzione contrattuale o sede della ditta acquisitrice**) richiede più di 15 minuti<sup>1</sup> effettivi.


Condizioni:

- Il cantiere si trova a più 15 minuti di tragitto effettivo dalla sede della ditta.
- Il **tragitto effettivo**, tra la sede della ditta (luogo di assunzione contrattuale o sede della ditta acquisitrice per i lavoratori interinali) e il cantiere dev'essere valutato tenendo conto degli orari di lavoro specifici del progetto. Per avere una base di riferimento è possibile utilizzare Google Maps inserendo l'orario di partenza dalla ditta.

L'ubicazione del domicilio del lavoratore è indifferente: è determinante il tempo di viaggio dalla sede della ditta (o della ditta acquisitrice nel caso di lavoratori interinali) al cantiere.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Esempi:



<sup>1</sup> Tempo di percorrenza effettivo tenendo conto degli orari di lavoro specifici del progetto. Per orientarsi è possibile utilizzare Google Maps inserendo l'orario di partenza dall'azienda.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

**A questo proposito, si invita a consultare il promemoria della CPN:**

- Diritto al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 33.1 CCL DFO.  
Il promemoria è stato integrato e si riferisce al CCL 2026 e al CCL 2020.

Disponibile nel sito della CPN alla rubrica: [Strumenti interpretativi - CPN Elettrica](#)



## **CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti**

**Orario di lavoro**  
**Ore supplementari**  
**Tempo di viaggio**  
**Vacanze e giorni festivi**

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 20 Durata del lavoro

20.1 La durata annuale lorda del lavoro ammonta a 2'080 ore.

20.2 Il normale orario lavorativo settimanale ammonta a 40 ore, più un eventuale lavoro di recupero settimanale (ad es. per le giornate di ponte). Nell'ambito della regolamentazione flessibile dell'orario di lavoro, è possibile che ogni settimana vengano lavorate ulteriori 5 ore a titolo aggiuntivo senza supplementi. In assenza di necessità stagionali (art. 22 OLL 1) l'orario di lavoro massimo settimanale ai sensi di legge ammonta a 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b. LL). È necessario prestare attenzione all'art. 21.2.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 20 Durata del lavoro

20.1 La durata annuale determinante del lavoro è calcolata in base al calendario annuale in considerazione di una settimana lavorativa di 40 ore. La durata annuale lorda determinante del lavoro per anno civile è riportata nell'appendice 5c CCL. Le prestazioni sostitutive del salario sono calcolate sulla base di 5 giorni e una giornata lavorativa media di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta proporzionalmente.

20.2 Il normale orario lavorativo settimanale ammonta a 40 ore, più un eventuale lavoro di recupero settimanale (ad es. per le giornate di ponte). ~~Nell'ambito della regolamentazione flessibile dell'orario di lavoro, è possibile che ogni settimana vengano lavorate ulteriori 5 ore a titolo aggiuntivo senza supplementi.~~ In assenza di necessità stagionali (art. 22 OLL 1) l'orario di lavoro massimo settimanale ai sensi di legge ammonta a 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b. LL). È necessario prestare attenzione all'art. 21.2.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Appendice 5c AVE GAV

(...)

#### **Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'art. 20.1 CCL**

Nel 2026, la durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'art. 20.1 CCL ammonta a 2088 ore.

(...)

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 21.3

Per il 31 dicembre di ogni anno si può riportare al periodo successivo un massimo di 120 ore supplementari, escluse le ore di recupero, calcolate sulla base della durata annuale lorda del lavoro secondo l'art. 20.1. Tali ore supplementari devono essere compensate della stessa durata entro un anno, di concerto tra il datore di lavoro e il lavoratore, con tempo libero senza supplemento, oppure mediante corresponsione pecuniaria senza supplemento. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo circa la compensazione o il pagamento, il datore di lavoro e/o il lavoratore decidono rispettivamente in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento, ovvero un mix delle due opzioni). Se al 31 dicembre le ore supplementari ammontano a più di 120 ore, le ore in eccesso devono essere pagate nel mese di gennaio dell'anno seguente con un supplemento del 25%.

#### Art. 21.4

Le ore di lavoro supplementari che eccedono la soglia di 45 ore settimanali (senza lavoro di recupero) devono essere di norma pagate per la fine del mese seguente con un supplemento del 25%.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 21.3

Per il 31 dicembre di ogni anno si può riportare al periodo successivo un massimo di 100 ore supplementari, escluse le ore di recupero, calcolate sulla base della durata annuale lorda del lavoro secondo l'art. 20.1. Tali ore supplementari devono essere compensate della stessa durata entro un anno, di concerto tra il datore di lavoro e il lavoratore, con tempo libero senza supplemento, oppure mediante corresponsione pecuniaria senza supplemento. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo circa la compensazione o il pagamento, il datore di lavoro e/o il lavoratore decidono rispettivamente in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento, ovvero un mix delle due opzioni). Se al 31 dicembre le ore supplementari ammontano a più di 100 ore, le ore in eccesso devono essere pagate nel mese di gennaio dell'anno seguente con un supplemento del 25%.

**Solo su richiesta del lavoratore è consentita una compensazione con giorni liberi (senza supplemento in tempo). Ciò deve essere stabilito in un accordo scritto.**

#### Art. 21.4

**Abrogato**

CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

Retribuzione/compensazione delle ore supplementari/del lavoro straordinario ai sensi del CCL DFO 2026-2029

Tipo di ora	Supplementi	Forma di compensazione		
		Retribuzione	Compensazione	Autorizzazione/condizioni
40 ore a settimana - Orario di lavoro settimanale normale (art. 20.2 CCL), escluso il lavoro di recupero (art. 26 CCL)				
Da 40 a 50 ore settimanali nell'arco dell'anno - escluso il lavoro di recupero (art. 26 CCL)				
Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari Art. 20.2 - 21.3 CCL	No	No	Ore compensate con tempo libero della stessa durata nell'ambito del contatore annuale delle ore supplementari	
Oltre le 50 ore settimanali nell'arco dell'anno - fatti salvi gli art.12-13 LL e l'art. 25 OLL 1				
Lavoro straordinario Art. 22 CCL  Possibile solo lu-sa 06.00-23.00 Art.12-13 LL e art. 25 OLL 1	Si  Tutte le ore intere alla fine del mese successivo con un supplemento del 25%	Alla fine del mese successivo deve inoltre essere versato un supplemento del 25% per ogni ora supplementare.	Cfr. Condizioni (a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo individuale scritto è possibile compensare il lavoro straordinario senza supplementi in tempo.  Le date dei giorni di compensazione vengono stabilite d'intesa tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari - data di riferimento 31 dicembre				
Meno di 100 ore supplementari all'anno	No	Il saldo del contatore annuale delle ore supplementari al 31.12 deve essere compensato entro la fine dell'anno successivo d'intesa tra il datore di lavoro e il/la lavoratore/trice, con tempo libero senza supplemento oppure con retribuzione senza supplemento.	Qualora non sia possibile raggiungere un accordo circa la compensazione o la retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore decidono rispettivamente in merito	

CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

				al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento oppure soluzione mista). La compensazione delle ore supplementari deve essere definita per iscritto.
Ore supplementari del contatore annuale delle ore supplementari - data di riferimento 31 dicembre				
Oltre 100 ore supplementari all'anno	<b>Si</b> Le ore in eccesso devono essere retribuite nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%.	Le ore in eccesso devono essere retribuite nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%.	Cfr. Condizioni (a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo individuale scritto è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento in tempo. Le date dei giorni di compensazione vengono stabilite d'intesa tra il lavoratore e il datore di lavoro.

1.1 Per il lavoro il sabato, la notte, la domenica e nei giorni festivi vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali (art. 25.1 CCL)

Orario	Domeniche/giorni Festivi	Lunedì-venerdì	Sabato
00.00-06.00	100%	50%	50%
06.00-13.00	100%	0%	0%
13.00-23.00	100%	0%	25%
23.00-24.00	100%	50%	50%

1.2 **Nessun doppio** indennizzo: se vengono versati supplementi per il lavoro il sabato, la notte, la domenica e nei giorni festivi, non sono dovuti ulteriori supplementi salariali del 25% per eventuali ore supplementari o per un eventuale lavoro straordinario (art. 22.3 CCL).

2 Il lavoro di recupero viene utilizzato come compensazione del tempo di lavoro per le giornate di ponte e per i giorni liberi supplementari. Il lavoro di recupero, comprensivo delle rispettive giornate da compensare, viene definito per iscritto dal datore di lavoro all'inizio di ogni anno. Il lavoro di recupero non è considerato lavoro straordinario né lavoro supplementare. Esso serve per compensare sia i giorni festivi eccedenti rispetto ai nove giorni festivi pagati, sia eventuali ponti (art. 26 CCL).

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

**Per ulteriori informazioni si invita a consultare i promemoria della CPN**

I promemoria sono disponibili nella pagina della CPN alla rubrica strumenti interpretativi: [Strumenti interpretativi - CPN Elettrica](#)

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità per le ore supplementari e il trattamento delle ore supplementari per i dipendenti assunti durante l'anno con retribuzione oraria, si veda in particolare:

- Promemoria «Calcolo dell'indennità per le ore supplementari»
- Promemoria «Durata del lavoro / indennità per ore supplementari / indennità di fine anno e tredicesima mensilità per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno (impiegati temporanei)»

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 27.3

Se un lavoro inizia fuori sede (per es. su un cantiere) si calcola il tempo necessario per spostarsi dal domicilio del lavoratore a quello dell'azienda, poi il tempo necessario per spostarsi dal domicilio del lavoratore al cantiere, infine si fa la differenza e si considera tempo lavorativo solamente la parte che supera il tempo di spostamento dal domicilio del lavoratore a quello dell'azienda.

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 27.3

Se un lavoro inizia **o termina** fuori sede (per es. in un cantiere), la differenza di tempo che supera la durata del tragitto dal domicilio del lavoratore all'azienda o all'officina è considerata orario di lavoro.



## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL 2020 – 2023

#### Art. 27.4

Le aziende, di concerto con i lavoratori o con una delegazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 27.3 che disciplinano il tragitto casa-lavoro, sono autorizzate a fissare un regolamento in merito a un'area geografica (raggio di distanza) entro la quale il tempo necessario allo spostamento non vale come orario lavorativo. Questo regolamento aziendale deve essere depositato presso le CP, ma non necessita l'approvazione delle stesse.

### CCL 2026 – 2029

#### Art. 27.4

Le aziende, di concerto con i lavoratori o con una delegazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 27.3 che disciplinano il tragitto casa-lavoro, sono autorizzate a fissare un regolamento in merito a un'area geografica (raggio di distanza) entro la quale il tempo necessario allo spostamento non vale come orario lavorativo.

**Il raggio di distanza non può superare i 15 minuti effettivi per un tragitto. Il raggio di distanza viene calcolato unicamente dalla sede dell'azienda (luogo di assunzione contrattuale).**

~~Questo regolamento aziendale deve essere depositato presso le CP, ma non necessita l'approvazione delle stesse.~~

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

**Consultare a questo proposito il promemoria della CPN "Pagamento del tempo di viaggio ai sensi dell'art. 27 CCL 2026"**

### **1. Tragitti tra il domicilio del lavoratore e il domicilio dell'azienda (art. 27.2 CCL risp. art. 13 cpv. 1 OLL 1, RS 822.111)**

27.1 «La determinazione del luogo di inizio del lavoro (domicilio dell'azienda o cantiere) compete al datore di lavoro».

27.2 «Se il lavoro inizia in azienda (officina), il tempo impiegato per coprire il percorso dal domicilio del lavoratore a quello dell'azienda non vale come tempo lavorativo, però è considerato tempo di lavoro quello per coprire lo spostamento dall'azienda al posto di lavoro (cantiere)».

Il tragitto tra il domicilio del lavoratore e il domicilio dell'azienda non rientra pertanto nell'orario di lavoro.

### **2. Tragitti tra la sede dell'azienda e il cantiere (art. 27.2 CCL risp. art. 13 cpv. 1 OLL 1, RS 822.111)**

27.2 «Se il lavoro inizia in azienda (officina), il tempo impiegato per coprire il percorso dal domicilio del lavoratore a quello dell'azienda non vale come tempo lavorativo, però è considerato tempo di lavoro quello per coprire lo spostamento dall'azienda al posto di lavoro (cantiere)».

Il tragitto tra il domicilio dell'azienda e il cantiere rientra pertanto nell'orario di lavoro retribuito.

### **3. Tragitti tra il domicilio del lavoratore e il cantiere**

Se il lavoro inizia o termina fuori sede, ad esempio nel cantiere, per il tragitto tra il domicilio del lavoratore e il cantiere vale l'art. 27.3 o, nel caso di aziende affiliate a EIT.swiss, l'art. 27.4, a condizione che sia stato definito il regolamento in merito al raggio di distanza.

#### **3.1 Art. 27.3 CCL DFO**

27.3 «Se un lavoro inizia o termina fuori sede (per es. in un cantiere), la differenza di tempo che supera la durata del tragitto dal domicilio del lavoratore all'azienda o all'officina è considerata orario di lavoro».

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Esempio:



Tragitto casa-lavoro, tempo di viaggio 30 min.



Domicilio LAV

Azienda/domicilio azienda

Tempo di viaggio 45 min.



Cantiere

➔ In questo esempio il tempo di viaggio retribuito è di 15 min. (45 – 30 min.).

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### 3.2 Art. 27.4 CCL – Regolamento in merito al raggio di distanza (valido solo per le aziende affiliate a EIT.swiss):

Se il lavoro inizia direttamente nel cantiere, previo accordo con i lavoratori (o la loro rappresentanza), il datore di lavoro può definire un'area geografica (raggio di distanza) intorno all'azienda (sede contrattuale di lavoro), entro la quale il tempo necessario allo spostamento non vale come orario lavorativo. Questa regolamentazione riguarda esclusivamente i tragitti diretti tra il domicilio del lavoratore e i cantieri. I tragitti tra la sede dell'azienda e i cantieri rientrano interamente nell'orario di lavoro retribuito ai sensi dell'art. 27.2.


I punti più importanti:

- il raggio può comportare un tempo di viaggio massimo (andata o ritorno, tempo di viaggio effettivo<sup>1</sup>) di 15 minuti..
- Il tempo viene calcolato a partire dalla sede dell'azienda definita nel contratto (non dal domicilio del dipendente).
- La regolamentazione deve essere stabilita all'interno di un regolamento aziendale.
- Il regolamento relativo al raggio di distanza deve essere menzionato nel contratto di lavoro di ciascun lavoratore interessato.

<sup>1</sup> Tragitto effettivo tenendo conto degli orari di lavoro specifici del progetto. Per avere una base di riferimento è possibile utilizzare Google Maps inserendo l'orario di partenza dalla ditta.

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### Esempi:



### Spiegazioni

- Tempo di viaggio abituale (tragitto casa-lavoro) per il lavoratore 1 fino alla sede dell'azienda (sede contrattuale di lavoro) 30 min.
  - Tempo di viaggio abituale (tragitto casa-lavoro) per il LAV 2 fino alla sede dell'azienda (sede di lavoro contrattuale) 15 min.
- 
- ➔ Dal domicilio LAV 1 al cantiere X:  $20 \text{ min.} - 30 \text{ min.} = 0 \text{ min.}$  di orario di lavoro
  - ➔ Dal domicilio LAV 1 al cantiere Y:  $40 \text{ min.} - 30 \text{ min.} = 10 \text{ min.}$  di orario di lavoro
  - ➔ Dal domicilio LAV 1 al cantiere Z:  $7 \text{ min.} - 30 \text{ min.} = 0 \text{ min.}$  di orario di lavoro
  - ➔ Dal domicilio LAV 2 al cantiere Z:  $20 \text{ min.} - 15 \text{ min.} = 5 \text{ min.}$  di orario di lavoro

### Legenda:

Tempo di viaggio non retribuito    - - - - -  
Tempo di viaggio parzialmente retribuito    ————  
Tempo di viaggio abituale    —————

Cantiere Y  
al di fuori del raggio

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

**A tale proposito si invita a consultare i promemoria della CPN:**

- Retribuzione del tempo di viaggio ai sensi dell'art. 27
- Luogo di lavoro/sede della ditta

Disponibile nel sito della CPN alla rubrica: [\*\*Strumenti interpretativi - CPN Elettrica\*\*](#)

## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL DFO 2020 – 2023

#### Art. 29.1

La durata delle vacanze è pari a:

24 giorni a partire dal 21° anno di età fino al 35° anno compiuto;  
25 giorni a partire dal 36° anno di età fino al 55° anno compiuto;  
30 giorni a partire dal 56° anno di età fino al 65° anno compiuto

#### Art. 29.2

I lavoratori fino a 20 anni compiuti hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza.

#### Art. 29.3

Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dall'anno civile nel quale il lavoratore compie gli anni.  
(...)

### CCL DFO 2026 – 2029

#### Art. 29.1

La durata delle vacanze è pari a:

27 giorni fino al 50° anno compiuto;  
30 giorni a partire dal 50° anno di età;

#### Art. 29.2

Abrogato

#### Art. 29.3

Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dall'anno civile nel quale il lavoratore compie gli anni.  
(...)

CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

CCL DFO 2020 – 2023

Art. 32.1

Purché le assenze non coincidano con giorni non lavorativi, il lavoratore ha diritto all’indennizzo delle seguenti assenze:

Motivo	Giorni di lavoro
In caso di matrimonio, il giorno delle nozze e un giorno prima o un giorno dopo (in caso di matrimonio il sabato, la domenica o in un giorno festivo, il diritto a due giorni resta invariato)	2
<del>Nascita di un figlio del/la lavoratore/trice</del> Congedo di paternità	1 10 giorni al 100% (pro rata in caso di lavoro a tempo parziale)
Decesso del/la coniuge, di un figlio, di un genitore o del/la partner registrato/a	3
Decesso di nonni, suoceri, fratello o sorella, genero o nuora, patrigno o matrigna, fratellastri o sorellastre, figliastri, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore	3 giorni, altrimenti 1 giorno di lavoro in assenza di un’economia domestica comune
<del>Giornata d’informazione per l’arruolamento e congedo</del> <del>Giornata di orientamento scuola reclute e congedo</del>	1
In caso di costituzione o di trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all’anno	1
Accudimento di figli malati di lavoratori/trici con obblighi familiari, dietro presentazione di un certificato medico	fino a 3 giorni per ogni caso di malattia

CCL DFO 2026 – 2029

Art. 32.1

Purché le assenze non coincidano con giorni non lavorativi o festivi, il lavoratore ha diritto a un indennizzo del 100% delle seguenti



## CPN per il ramo elettrico | Incontro informativo | Modifiche e precisazioni più importanti

### CCL 2020 – 2023

#### Art. 56 Durata del contratto e Dichiarazione di forza obbligatoria

- 56.1 Il presente CCL entra in vigore il 1.1.2020 e sostituisce il Contratto collettivo di lavoro del 1.1.2014.
- 56.2 Il CCL può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti, per lettera raccomandata e rispettando il termine di preavviso di 6 mesi, la prima volta per il 31.12.2023.
- 56.3 Se per il 31.12.2023 nessuna delle parti revoca il presente CCL, esso rimane in vigore per un altro anno.
- 56.4 Le parti contraenti convengono di richiedere alle competenti autorità la Dichiarazione di forza obbligatoria per il presente CCL o per alcune delle sue disposizioni


### CCL 2026 – 2029

#### Art. 56 Durata del contratto e Dichiarazione di forza obbligatoria

- 56.1 Il presente CCL entra in vigore il **1.1.2026** e sostituisce il Contratto collettivo di lavoro del **1.1.2020**.
- 56.2 Il CCL può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti, per lettera raccomandata e rispettando il termine di preavviso di 6 mesi, la prima volta per il 31.12.**2029**.
- 56.3 Se per il 31.12.**2029** nessuna delle parti revoca il presente CCL, **la validità del CCL è prorogata di un ulteriore anno**.
- 56.4 Le parti contraenti convengono di richiedere alle competenti autorità la Dichiarazione di forza obbligatoria per il presente CCL o per alcune delle sue disposizioni.

## CPN per il ramo svizzero elettrico | Incontro informativo | giro di domande

**Ci sono domande?**



# **Grazie della cortese attenzione!**

**Commissione paritetica nazionale (CPN)  
per il ramo svizzero elettrico**

**29.10.2025**